REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
(emanato con decreto rettorale 4 ottobre 2024 n. 700)

INDICE

Articolo 1 - Finalità del regolamento
Articolo 2 - Richiesta avvio procedure
TITOLO 1 - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18 LEGGE 240/2010)
Articolo 3 - Procedure selettive
Articolo 4 - Commissione di valutazione
Articolo 5 - Candidati ammissibili alle selezioni
Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni
Articolo 7 - Termine del procedimento
Articolo 8 - Chiamata del candidato selezionato
TITOLO 2 - CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ARTICOLO 24 COMMI 5, 5BIS e 6 LEGGE 240/2010)
Articolo 9 - Modalità di svolgimento della procedura di chiamata in base all'articolo 24 commi 5 e 5bis
Articolo 9bis - Modalità di svolgimento della procedura di chiamata in base all'articolo 24 comma 6
Articolo 10 - Chiamata del candidato
TITOLO 3 - CHIAMATA DIRETTE, DI CHIARA FAMA E DI PROFESSORI STRAORDINARI (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 9 e 12 LEGGE 230/2005)
Articolo 11 - Destinatari delle chiamate ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della legge 230/2005
Articolo 12 - Procedure di chiamata
Articolo 13 - Copertura dei posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 comma 12 legge 230/2005

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, dell'articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dell'articolo 1 commi 9 e 12 della legge 4 novembre 2005 n. 230, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e in coerenza con il codice etico e di comportamento dell'Università Iuav di Venezia.

Articolo 2

(Richiesta avvio procedure)

1. Il dipartimento, nei limiti delle risorse a esso assegnate dagli organi di governo, delibera la proposta di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia da sottoporre al senato e al consiglio di amministrazione. Per ciascun posto, la delibera dovrà contenere le informazioni di cui al successivo comma 4.
2. La richiesta di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia è deliberata dal dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto dei professori di prima fascia nel primo caso, e di prima e seconda fascia nel secondo caso.
3. Nella proposta dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1 commi 9 e 12 della legge 230/2005;
b) chiamata in base all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 240/2010;
c) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della legge 240/2010, riservata a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'ateneo;
d) chiamata in base all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24 comma 5 e 5bis della legge 240/2010;
e) chiamata in base all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 24 comma 6 della legge 240/2010.
4. La delibera del dipartimento deve contenere il numero dei posti e per ciascun posto:
a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
b) la sede di servizio;
c) il gruppo scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
d) l'eventuale profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
f) gli standard qualitativi, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall'articolo 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010;
g) il trattamento economico proposto ai sensi dell'articolo 8 della legge 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta;
h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3. Nel caso di svolgimento delle procedure valutative di cui al comma 3 alla lettera d) la delibera dovrà prevedere altresì il numero massimo di pubblicazioni, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui al comma 3 lettere b), c) ed e) del presente articolo;
i) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore al numero minimo previsto dal regolamento di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b) della legge 240/2010, differenziato per fascia e per area disciplinare;
l) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio;
m) eventuale indicazione di svolgimento nelle procedure selettive di una prova orale (lezione o seminario).
5. Nell'ambito della programmazione triennale, l'ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
6. Alle procedure di cui al presente regolamento è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

TORNA ALL'INDICE

TITOLO 1
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18 LEGGE 240/2010)

Articolo 3
(Procedure selettive)

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione, con la pubblicazione di un bando, emanato con decreto rettorale, sul sito di ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; Della suddetta pubblicazione viene dato avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
a) il numero dei posti messi a bando; e per ciascun posto:
b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
c) il gruppo scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
d) l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
f) il trattamento economico e previdenziale proposto;
g) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore al numero minimo previsto dal regolamento di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b) della legge 240/2010, differenziato per fascia e per area disciplinare;
l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
n) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
o) l'eventuale indicazione di svolgimento nelle procedure selettive di una prova orale (lezione o seminario).

Articolo 4
(Commissione di valutazione)

1. La commissione è nominata con decreto rettorale pubblicato all'albo ufficiale dell'ateneo nonché nella pagina web dedicata ai concorsi di ateneo.
2. La commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia, o di ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MUR nel caso di componenti non provenienti da atenei nazionali, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere e dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e individuati successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
3. Almeno due su tre o quattro su cinque dei componenti della commissione devono essere esterni all'ateneo. I componenti esterni sono individuati per sorteggio nell'ambito di una rosa di nominativi proposta dal dipartimento, verificata dal rettore e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da sorteggiare. Il sorteggio verrà eseguito da personale individuato dal rettore e alla presenza del direttore del dipartimento o suo delegato. Gli eventuali componenti interni sono designati dal dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque al dipartimento designare uno dei componenti della commissione. Dalla rosa proposta viene anche estratto un ulteriore nominativo da indicare come componente supplente.
4. Il rettore, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal dipartimento, potrà motivatamente procedere alla rimozione e richiedere la sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi.
5. I componenti della Commissione in ruolo presso gli atenei italiani dovranno afferire al gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando e, ove possibile, al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione.
6. Con riferimento ai componenti in ruolo presso gli atenei italiani, compreso l'eventuale commissario interno, possono far parte delle commissioni solo i professori che:
- sono in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 240/2010. Detti requisiti, con adeguata motivazione del consiglio di dipartimento, possono essere temperati nei settori di ridotta consistenza numerica in coerenza con i criteri definiti dall'ANVUR;

TORNA ALL'INDICE

- sono in possesso dell'attestazione di positiva valutazione ai sensi dell'articolo 6 comma 7 della legge 240/2010.
- non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il possesso dei suddetti requisiti è attestato dal dipartimento, anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati.

7. Nel caso di docenti in servizio presso atenei stranieri, questi devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attestato dal dipartimento.
8. Per la nomina della commissione di selezione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal codice etico e di comportamento dell'ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra di loro e con i candidati, anche tenendo conto di quanto previsto in materia negli atti di indirizzo ministeriali.
9. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
10. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
11. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche con riunioni a distanza.
12. L'incarico di commissario dovrà essere limitato a due procedure nel corso di ciascun anno solare, considerando nel conteggio sia le procedure relative ai posti da professore che quelle relative ai posti da ricercatore, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica. Nell'impossibilità di garantire tale limite, il dipartimento ne dovrà dare motivata indicazione.

Articolo 5
(Candidati ammissibili alle selezioni)

1. Alle selezioni possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 240/2010 per il gruppo scientifico disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Articolo 6
(Modalità di svolgimento delle selezioni)

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, nonché della prova orale (lezione o seminario) se prevista.
2. La commissione, nella prima riunione, fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 344.
3. Al termine dei lavori, la commissione, sulla base dei criteri precedentemente definiti, seleziona il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Articolo 7
(Termine del procedimento)

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del rettore.
2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione.

TORNA ALL'INDICE

Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Il provvedimento di approvazione atti è pubblicato all'albo ufficiale di ateneo e sulla pagina web di ateneo dedicata ai concorsi.
6. La nomina del candidato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali sono stati banditi i posti è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8
(Chiamata del candidato selezionato)

1. Conclusa la procedura, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti il dipartimento delibera la proposta della chiamata e dell'inquadramento del candidato selezionato nel settore scientifico disciplinare, laddove il posto sia stato bandito esclusivamente nel gruppo scientifico disciplinare.
2. La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto dei professori di prima e seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, al senato accademico per previsto parere e al consiglio di amministrazione per l'approvazione della chiamata.

TITOLO 2
CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ARTICOLO 24, COMMI 5, 5BIS e 6 LEGGE 240/2010)

Articolo 9
(Modalità di svolgimento della procedura di chiamata in base all'articolo 24 commi 5 e 5bis)

1. Il dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, di cui all'articolo 24 comma 5 della legge n. 240/2010, nel terzo anno di contratto di ricercatore a tempo determinato lettera b), propone l'avvio della valutazione dell'attività didattica e scientifica del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'articolo 16 della legge n. 240/2010.
2. Il dipartimento, qualora l'ateneo abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, ai sensi del comma 5bis ha facoltà di proporre l'anticipo, dopo il primo anno di contratto, dell'inquadramento nella qualifica di professore associato, previo esito positivo della valutazione. In tal caso la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova orale (lezione o seminario).
3. La procedura valutativa è effettuata da una commissione composta da tre professori di prima fascia o di seconda fascia in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia afferenti al gruppo scientifico disciplinare e, ove possibile, al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, nominata dal dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere e dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
4. Possono far parte delle commissioni solo i professori che
- sono in possesso dell'attestazione di positiva valutazione ai sensi dell'articolo 6 comma 7 della legge 240/2010;
- sono in possesso della qualificazione scientifica necessaria, secondo i criteri definiti dall'ANVUR, per la partecipazione alle commissioni locali (delle procedure di reclutamento indette dai singoli atenei);
- non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
5. L'attività della commissione è approvata con delibera del dipartimento.
6. Le modalità di costituzione e funzionamento della commissione sono disciplinate dall'articolo 4 commi da 8 a 12 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento.
7. Per la chiamata nel ruolo di professore associato del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 comma 5 in vigore dal 30 giugno 2022 - RTT, si rimanda al regolamento di

ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato - RTT ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 9bis

(Modalità di svolgimento della procedura di chiamata in base all'articolo 24, comma 6)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, in via transitoria e fino al termine previsto dalla legge per l'articolo 24 comma 6, la procedura di cui all'articolo 9 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università Iuav di Venezia, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 240/2010 nel settore concorsuale ovvero nel macrosettore, ovvero nel gruppo scientifico disciplinare, previsto dal bando. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
2. La valutazione è effettuata da una commissione nominata dal dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo e composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MUR nel caso di componenti non provenienti da atenei nazionali, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere e dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e individuati successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
3. Almeno due su tre dei componenti della commissione devono essere esterni all'ateneo. I componenti esterni sono individuati per sorteggio nell'ambito di una rosa di nominativi proposta dal dipartimento, verificata dal rettore e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da sorteggiare. Il sorteggio verrà eseguito da personale individuato dal rettore e alla presenza del direttore del dipartimento o suo delegato. Gli eventuali componenti interni sono designati dal dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque al dipartimento designare uno dei componenti della commissione. Dalla rosa proposta viene anche estratto un ulteriore nominativo da indicare come componente supplente.
4. I componenti della Commissione in ruolo presso gli atenei italiani dovranno afferire al gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando e, ove possibile, al settore scientifico disciplinare che determina il profilo del posto.
5. Con riferimento ai componenti in ruolo presso gli atenei italiani, compreso l'eventuale commissario interno, possono far parte delle commissioni solo i professori che:
- sono in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 240/2010. Detti requisiti, con adeguata motivazione del consiglio di dipartimento, possono essere temperati nei settori di ridotta consistenza numerica in coerenza con i criteri definiti dall'ANVUR;
- sono in possesso dell'attestazione di positiva valutazione ai sensi dell'articolo 6 comma 7 della legge 240/2010.
- non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il possesso dei suddetti requisiti è attestato dal dipartimento, anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati.
6. Nel caso di docenti in servizio presso atenei stranieri, questi devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attestato dal dipartimento.
7. L'attività della commissione è approvata con delibera del dipartimento.
8. Le modalità di costituzione e funzionamento della commissione sono disciplinate dall'articolo 4 commi da 8 a 12 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'articolo 6 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 10

(Chiamata del candidato)

1. Conclusa la procedura, il dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto dei professori di prima e seconda fascia.

TITOLO 3
CHIAMATA DIRETTE, DI CHIARA FAMA E DI PROFESSORI STRAORDINARI (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 9 e 12 LEGGE 230/2005)

Articolo 11

TORNA ALL'INDICE

(Destinatari delle chiamate ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della legge 230/2005)

1. Il dipartimento può richiedere al consiglio di amministrazione, che delibera previo parere del senato accademico, la chiamata diretta dei seguenti soggetti:
a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali.
2. Il dipartimento o il rettore, secondo le modalità previste al comma 1, può altresì richiedere la copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Articolo 12

(Procedura di chiamata)

1. Il dipartimento delibera la proposta di chiamata diretta o di chiara fama a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Deve altresì fare espresso e analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti e al loro riconoscimento in ambito internazionale.
2. Alle delibere del dipartimento deve essere allegato il curriculum vitae del docente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Inoltre, nella deliberazione, la chiamata dello studioso deve essere motivata in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca della struttura.
3. La richiesta dovrà altresì contenere:
- nel caso di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera a) del presente regolamento, la documentazione comprovante il periodo di attività svolta all'estero e la corrispondenza tra la posizione accademica estera ricoperta e la posizione accademica italiana oggetto della richiesta;
- nel caso di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b) del presente regolamento, la documentazione relativa allo specifico programma di ricerca di alta qualificazione, nell'ambito di cui lo studioso sia risultato vincitore.
4. La proposta dell'inquadramento nella relativa classe di stipendio spetta al rettore, sentito il direttore di dipartimento, tenuto conto della eventuale anzianità di servizio, della posizione rivestita dal chiamato nell'istituzione di provenienza, delle esperienze didattico-scientifiche svolte e dei contributi scientifici apportati.
5. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, delibera sulle proposte di chiamata diretta e di chiara fama e individua le proposte da trasmettere al Ministero al fine del nulla-osta alla nomina, unitamente alla eventuale richiesta di cofinanziamento.
6. Acquisito il nulla-osta del Ministero, il consiglio di amministrazione delibera la nomina, determinando la data di presa di servizio e la relativa classe di stipendio in coerenza con la proposta.
7. Non possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo coloro i quali, al momento di attivazione della procedura risultino avere un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento ovvero con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Articolo 13

(Copertura dei posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 comma 12 legge 230/2005)

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 12 della legge 230/2005, l'ateneo può realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica

nazionale per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

TORNA ALL'INDICE